



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO “ VIA P. STABILINI “

Via Pasquale Stabilini, 19 - 00173 – R O M A –

Tel.0672970371/ 067221968 Fax. 067221968 - Tel/Fax 067223492

C.F. 97712510581 – Cod. Mec. RMIC8GA002

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Scuola Primaria

Il Consiglio dell'Istituto Comprensivo Via P. Stabilini Roma, ai sensi dell'Art. 328, comma 7, del D.L. 297 del 16.04.1994 e del Regolamento in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, approva il seguente Regolamento di disciplina per gli studenti della Scuola Primaria.

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento si applica agli alunni che frequentano la Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo Via P. Stabilini.

ART. 2 – Principi generali

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

ART. 3 – Finalità e principi dell'azione disciplinare

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e costruttiva e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima stato invitato ad esporre le proprie ragioni. Essi sono pertanto mirati al recupero dello studente, attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (art.4 c.2 DPR 235/2007).

Nessuna sanzione disciplinare connessa al comportamento può influire sul profitto.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e all'acquisizione di norme di comportamento adeguate.

Esse tengono conto, per quanto possibile, della situazione personale del bambino.

Salvo diversamente disposto in questo regolamento, gli interventi educativi graduati sono applicati a discrezione degli insegnanti in base alla gravità e/o alla frequenza delle mancanze.

Gli insegnanti attuano gli interventi previsti, in ogni caso, nel rispetto dell'individualità e personalità del bambino.

L'educazione alla consapevolezza, nelle relazioni insegnante-alunno, sarà l'obiettivo di tutti gli interventi educativi, in conseguenza delle mancanze disciplinari più gravi dovrà sempre essere data all'alunno la possibilità di esprimere le proprie ragioni.

ART. 4 – Comportamenti che configurano lievi mancanze disciplinari

Configurano lievi mancanze disciplinari da parte degli alunni della scuola primaria le seguenti mancanze nei doveri scolastici:

- frequenza non regolare delle lezioni;
- assolvimento discontinuo degli impegni di studio;
- presentarsi alle lezioni ripetutamente sprovvisti del materiale scolastico;
- spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio;
- effettuare ritardi rispetto all'orario di ingresso ed uscite anticipate oltre il limite stabilito dal Regolamento di Istituto;
- portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività, senza la specifica autorizzazione, o oggetti pericolosi;
- sporcare intenzionalmente i locali e gli arredi della scuola o oggetti personali.
- In presenza di questi comportamenti l'insegnante può ricorrere ad uno dei seguenti interventi educativi:
 - richiamare oralmente l'alunno, invitandolo ad un comportamento più rispettoso dei doveri scolastici;
 - ammonire per iscritto (nota sul diario) il comportamento manchevole, dopo aver sentito le ragioni addotte dall'alunno e valutata ogni altra circostanza;
 - dopo tre ammonizioni scritte si procederà alla convocazione delle famiglie.

ART. 5 – Comportamenti irrispettosi, disturbo delle lezioni, violazione delle norme di sicurezza

Costituiscono mancanze disciplinari, sanzionate secondo modalità previste da questo articolo, i seguenti comportamenti:

- forme non gravi e non reiterate di mancanza di rispetto nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola, dei compagni di classe e degli altri alunni dell'istituto; disturbo continuato delle lezioni con comportamenti che denotano mancanza di rispetto delle regole scolastiche;
- violazioni non gravi delle norme di sicurezza.

Nei confronti dell'alunno manchevole di questi comportamenti, sono adottati, sentito l'alunno, i seguenti interventi educativi in ragione della gravità dei fatti e delle circostanze:

- ammonizione scritta (nota) sul registro di classe e sul diario dell'alunno;
- convocazione scritta della famiglia.

I provvedimenti educativi previsti da questo articolo sono adottati, secondo le circostanze e le specifiche competenze e responsabilità, dall'insegnante di classe, dal team degli insegnanti o dal Dirigente Scolastico.

ART. 6 – Gravi mancanze disciplinari

Costituiscono gravi mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:

- turpiloquio, ingiurie e offese gravi nei confronti del capo di Istituto degli insegnanti, del personale scolastico e dei compagni;
- molestie continue nei confronti dei compagni;
- disturbo reiterato delle attività didattiche che comporta l'interruzione del regolare svolgimento delle attività e uso scorretto o non autorizzato con conseguenti danni a strumenti, macchinari e sussidi didattici presenti in aula o in altri locali della scuola (palestra, biblioteca, teatro, aula multimediale);
- atti di vandalismo (imbrattare, sporcare o danneggiare) su infrastrutture, pareti e suppellettili della scuola.

L'insegnante e/o la Dirigente Scolastica, adotta nei confronti dell'alunno manchevole, in ragione della gravità del fatto e della prevedibile efficacia dell'azione educativa sull'alunno, uno o più dei seguenti provvedimenti educativi e sanzioni:

- convocazione scritta alla famiglia;
- esclusione dell'alunno alla partecipazione a visite guidate o viaggi di istruzione a discrezione degli insegnanti.

Tale sanzione è adottata **solo** quando ogni altra strategia e misura educativa non abbia condotto ad apprezzabili risultati sul piano disciplinare.